

Condizioni generali dell'assicurazione per rischi e litigi su Internet CyberProtect

CY

CYGA01-I5 – edizione 01.01.2022

Art. 1	Assicuratore che assume il rischio	Art. 16	Modifica del tariffario dei premi
Art. 2	Aziende partner per l'assistenza e la gestione dei sinistri	Art. 17	Adeguamento delle condizioni generali d'assicurazione
Art. 3	Condizioni di adesione	Art. 18	Adeguamento del catalogo dei rischi e delle prestazioni assicurati (Allegato 1)
Art. 4	Proposta di assicurazione	Art. 19	Notifica di un sinistro
Art. 5	Stipulazione del contratto e inizio della copertura assicurativa	Art. 20	Obblighi in caso di sinistro
Art. 6	Contraente e persone assicurate	Art. 21	Inosservanza degli obblighi in caso di sinistro
Art. 7	Reticenza	Art. 22	Trattamento dei sinistri di protezione giuridica
Art. 8	Periodo di assicurazione	Art. 23	Sovraindennizzo
Art. 9	Durata e disdetta del contratto d'assicurazione	Art. 24	Assicurazione multipla
Art. 10	Fine del contratto d'assicurazione	Art. 25	Dovere d'informazione
Art. 11	Scopo e componenti dell'assicurazione	Art. 26	Obbligo di diligenza
Art. 11a	Tipo d'assicurazione	Art. 27	Comunicazioni
Art. 12	Validità territoriale e temporale	Art. 28	Giurisdizione e foro competente
Art. 13	Esclusioni generali	Art. 29	Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie
Art. 14	Pagamento dei premi	Art. 30	Disposizioni di legge
Art. 15	Diffida, costituzione in mora ed esecuzione	Art. 31	Protezione dei dati

Art. 1 Assicuratore che assume il rischio

L'assicuratore che assume il rischio dell'assicurazione CyberProtect il Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA (qui di seguito «GMA SA»).

Art. 2 Aziende partner per l'assistenza e la gestione dei sinistri

GMA SA ha stipulato un contratto di collaborazione con:

- Europ Assistance (Svizzera) SA, Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon (qui di seguito «fornitore di assistenza») per la fornitura delle prestazioni di assistenza e per la gestione dei sinistri informatici
- Dextra Protezione giuridica SA, Hohlstrasse 556, 8048 Zurigo (qui di seguito «Dextra») per l'assistenza giuridica e la gestione dei sinistri «Protezione giuridica in caso di litigi Internet»).

Art. 3 Condizioni di adesione

Qualsiasi persona fisica domiciliata in Svizzera può chiedere di aderire all'assicurazione CyberProtect.

Art. 4 Proposta di assicurazione

1. L'invio di una proposta di assicurazione non costituisce una richiesta di offerta, bensì una dichiarazione formale

della persona proponente a GMA SA di voler stipulare un contratto di assicurazione CyberProtect. La persona proponente rimane vincolata a GMA SA conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA), ossia per 14 giorni.

2. La persona proponente può revocare la proposta al massimo entro 14 giorni dalla domanda di sottoscrizione del contratto. Tale termine è rispettato, se la persona proponente consegna la revoca all'assicuratore conformemente all'articolo 27 delle CGA o consegna il suo avviso di revoca alla posta entro l'ultimo giorno del termine.
3. Se la proposta proviene dall'assicuratore, la persona contraente può revocare il contratto al massimo entro 14 giorni da quando lei ha accettato la proposta.
4. La proposta è effettuata con il modulo fornito da GMA SA. La persona proponente deve rispondere a tutte le domande che figurano nella proposta di assicurazione in modo completo e conforme al vero. La persona proponente è responsabile del fatto che le risposte fornite da un terzo o da un intermediario siano conformi alle sue istruzioni. I terzi devono essere autorizzati dalla persona proponente a fornire a GMA SA tutti i documenti e le informazioni di cui può aver bisogno.
5. GMA SA si riserva il diritto di accettare o di rifiutare la proposta di assicurazione. GMA SA non tenuto a motivare la propria decisione.
6. La proposta di assicurazione di una persona che non ha l'esercizio dei diritti civili deve essere ratificata dal suo rappresentante legale.

Art. 5 Stipulazione del contratto e inizio della copertura assicurativa

1. Il contratto d'assicurazione è sottoscritto non appena GMA SA comunica al proponente che accetta la sua proposta.
2. La copertura assicurativa produce i propri effetti dalla data di entrata in vigore confermata nella polizza d'assicurazione.

Art. 6 Contraente e persone assicurate

1. La persona contraente la persona che stipula un contratto con l'assicuratore.
2. Quando è stipulata l'assicurazione per «singolo individuo», le persone assicurate sono:
 - la persona contraente;
 - le persone minorenni che soggiornano temporaneamente con la persona contraente.
3. Quando è stipulata l'assicurazione per «famiglia», le persone assicurate sono:
 - la persona contraente;
 - tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica del contraente o che ritornano regolarmente a casa durante il fine settimana (persone che soggiornano temporaneamente per un massimo di 12 mesi al di fuori dell'economia domestica per studio, apprendistato, vacanze o viaggi).

Art. 7 Reticenza

1. Se, quando ha risposto alle domande, la persona contraente o il suo rappresentante legale ha ommesso di dichiarare o ha dichiarato inesattamente un fatto importante di cui la persona contraente era o avrebbe dovuto essere a conoscenza (reticenza), GMA SA ha il diritto di recedere dal contratto, entro quattro settimane dal momento in cui è venuto a conoscenza della reticenza.
2. La disdetta produce i propri effetti non appena è recapitata alla persona contraente.
3. GMA SA ha diritto al rimborso delle prestazioni corrisposte per i sinistri il cui verificarsi e/o la cui entità sono stati influenzati dall'oggetto della reticenza.

Art. 8 Periodo di assicurazione

1. Il periodo d'assicurazione corrisponde a un anno civile e va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. In caso di sottoscrizione del contratto durante un anno civile, il primo periodo d'assicurazione va dalla data d'entrata in vigore confermata nella polizza d'assicurazione, fino alla fine dell'anno civile.

Art. 9 Durata e disdetta del contratto d'assicurazione

1. Il contratto è stipulato per la durata indicata nella polizza. Alla fine di suddetto periodo, se il contratto non è disdetto, si rinnova tacitamente da un anno all'altro.
2. Il contratto può essere disdetto dal contraente o da GMA SA per la data di scadenza contrattuale indicata nella polizza e, successivamente, annualmente, in ogni caso con un preavviso di tre mesi.
3. Dopo ogni sinistro per cui l'assicuratore deve erogare una

prestazione, la persona contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro dieci giorni da quando è venuta a conoscenza della liquidazione del sinistro. Se la persona contraente recede dal contratto, l'assicurazione cessa di produrre i propri effetti 14 giorni dopo che GMA SA riceve la notifica di disdetta. Se la persona contraente disdice il contratto durante l'anno successivo all'entrata in vigore della copertura assicurativa, GMA SA mantiene il diritto al premio per il periodo d'assicurazione in corso. Negli altri casi, il premio è dovuto solo fino alla fine del contratto.

4. Dopo ogni sinistro per cui l'assicuratore deve erogare una prestazione, GMA SA ha il diritto di recedere dal contratto al massimo nel momento in cui liquida il sinistro. Se GMA SA recede dal contratto, l'assicurazione cessa di produrre i propri effetti 14 giorni dopo che GMA SA notifica la disdetta.
5. GMA SA si riserva il diritto di disdire il contratto in caso di frode o di tentata frode.
6. Il diritto di disdetta per inosservanza del dovere di informazione da parte di GMA SA prima della stipula del contratto decade quattro settimane dopo che la persona contraente è venuta a conoscenza dell'inosservanza e delle informazioni, ma non oltre due anni dopo l'inosservanza. La disdetta produce i propri effetti non appena è recapitata a GMA SA.
7. La persona contraente o l'assicuratore può disdire il contratto in qualunque momento, in caso di giusti motivi ai sensi dell'articolo 35b LCA.
8. In caso di decesso della persona contraente, se è stata stipulata l'assicurazione «famiglia», le altre persone assicurate o i loro rappresentanti legali possono chiedere la disdetta entro 30 giorni.
9. Il premio è dovuto soltanto fino alla fine del contratto, se il contratto è disdetto o finisce prima della sua scadenza, con riserva del suddetto capoverso 3.
10. La persona contraente deve notificare la disdetta conformemente all'articolo 27 delle presenti CGA.

Art. 10 Fine del contratto d'assicurazione

Il contratto d'assicurazione finisce:

- a. con la disdetta del contratto d'assicurazione;
- b. se GMA SA recede dal contratto d'assicurazione a seguito del mancato pagamento dei premi conformemente all'articolo 21 cpv. 1 LCA;
- c. in caso di trasferimento del domicilio della persona contraente all'estero, alla data di partenza comunicata al comune o al cantone;
- d. in caso di decesso della persona contraente, se è stata sottoscritta l'assicurazione per «singolo individuo».

Art. 11 Scopo e componenti dell'assicurazione

1. Nei limiti e alle condizioni previste nel contratto, le persone assicurate sono coperte contro i rischi e i litigi connessi all'uso a titolo privato di Internet o di altre tecnologie digitali.
2. L'assicurazione CyberProtect comprende le seguenti componenti:
 - a. servizi di prevenzione dei rischi informatici;
 - b. consulenza e assistenza in caso di incidenti generali e

- di difficoltà con hardware e software;
 - c. assistenza e copertura in caso di sinistri informatici;
 - d. assistenza e protezione giuridica in caso di litigi in Internet;
 - e. assistenza per la gestione dei dati digitali dopo il cessato.
3. I dettagli delle prestazioni e delle somme assicurate figurano nel catalogo dei rischi e delle prestazioni assicurati (qui di seguito allegato 1).
 4. L'assicurazione CyberProtect può essere stipulata come assicurazione «singolo individuo» o come assicurazione «famiglia».

Art. 11a Tipo d'assicurazione

1. La copertura d'assicurazione rientra nella categoria di assicurazioni di danni.
2. Le coperture d'assicurazione che rientrano nella categoria di assicurazioni di danni rimborsano i costi del danno effettivo subito, fino a concorrenza delle prestazioni assicurate.

Art. 12 Validità territoriale e temporale

1. L'assicurazione è valida in tutto il mondo per i danni che si verificano durante la durata del contratto e che vengono notificati durante tale periodo.
2. La data determinante per il verificarsi del sinistro è definita nell'allegato 1.

Art. 13 Esclusioni generali

In complemento alle esclusioni di cui all'allegato 1, non è concessa alcuna copertura assicurativa per i sinistri che:

- si sono già verificati al momento della sottoscrizione del contratto;
- si verificano dopo la fine del contratto;
- sono causati intenzionalmente da una persona assicurata o da una persona che coabita con la persona assicurata;
- si verificano in occasione della perpetrazione intenzionale di un reato o di un crimine o dei loro tentativi (ad esempio, l'uso o la diffusione di copie palesemente illecite o la conclusione di contratti illegali o immorali);
- sono connessi a un'attività professionale principale o accessoria;
- hanno un rapporto con un'attività politica, sindacale o religiosa;
- concernono software non standard o soluzioni personalizzate come ad esempio l'estensione dei prodotti Microsoft Office;
- concernono danni materiali al dispositivo elettronico;
- hanno un legame con le radiazioni nucleari o ionizzanti e con i campi elettromagnetici, una reazione nucleare o una contaminazione radioattiva;
- hanno un legame con terremoti (scosse causate da fenomeni tettonici che interessano gli strati geologici della crosta terrestre e della superficie terrestre);
- derivano da atti di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni e ribellioni;
- derivano da atti di guerra informatica o da eventi informatici catastrofici (ad es. un'ondata internazionale di richieste di riscatto).

Art. 14 Pagamento dei premi

1. I premi devono essere pagati in Svizzera, annualmente e anticipatamente.
2. Possono essere anche pagati a scadenze semestrali, trimestrali o mensili.
3. Il periodo di fatturazione dei premi è di almeno un mese, ad eccezione del mese in cui inizia o finisce l'adesione.

Art. 15 Diffida, costituzione in mora ed esecuzione

1. Se il premio non è pagato entro la data di scadenza del primo sollecito, il debitore è intimato per iscritto, a sue spese, a effettuare il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida e gli sono ricordate le conseguenze del ritardo. Se la diffida non produce effetti, l'obbligo di prestazioni cessa alla scadenza del termine della diffida.
2. Le persone assicurate non possono pretendere prestazioni per sinistri verificatisi durante la sospensione dell'obbligo di prestazione, anche se il premio è successivamente pagato.
3. Se GMA SA avvia una procedura esecutiva contro la persona contraente, le spese amministrative e legali possono essere addebitate alla persona contraente.

Art. 16 Modifica del tariffario dei premi

1. GMA SA può adeguare la tariffa dei premi ed eventuali franchigie per il periodo di assicurazione successivo.
2. GMA SA deve informare la persona contraente delle nuove disposizioni del contratto almeno trenta giorni prima della scadenza del periodo d'assicurazione. In questo caso, la persona contraente ha il diritto di disdire il contratto d'assicurazione per la fine del periodo d'assicurazione in corso, entro 30 giorni dal ricevimento della polizza o dalla notifica della modifica. GMA SA deve ricevere la disdetta entro 30 giorni, ma al massimo l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione.
3. Se la persona contraente non disdice il contratto, gli adeguamenti operati a livello dei premi sono considerati accettati.
3. In caso di riduzione delle tariffe dei premi o delle eventuali franchigie (cfr. cpv. 1 soprastante), la persona contraente non gode di alcun diritto di disdetta.

Art. 17 Adeguamento delle condizioni generali d'assicurazione

1. GMA SA è in diritto di adeguare le condizioni generali d'assicurazione, in particolare in caso di adeguamenti del catalogo o dell'estensione delle prestazioni.
2. L'assicuratore comunica tali adeguamenti alle persone contraenti. Se la persona contraente non li accetta, può disdire il contratto in questione con effetto dalla data di entrata in vigore degli adeguamenti. Se l'assicuratore non riceve alcuna notifica di disdetta entro 30 giorni, le nuove disposizioni sono considerate accettate.
3. Fanno eccezione al diritto di disdetta gli adeguamenti delle condizioni d'assicurazione che non comportano alcun svantaggio per la persona assicurata.

Art. 18 Adeguamento del catalogo dei rischi e delle prestazioni assicurati (Allegato 1)

1. GMA SA ha il diritto di adeguare in qualsiasi momento il catalogo dei rischi e delle prestazioni assicurati, in particolare in caso di evoluzione dei fenomeni di criminalità informatica e delle relative misure di protezione.
2. Il nuovo catalogo dei rischi e delle prestazioni assicurati si applica se è adeguato durante la validità dell'assicurazione. GMA SA comunica al contraente tali modifiche.
3. Il contraente non gode del diritto di disdetta se la modifica del catalogo non comporta né una diminuzione della copertura, né un aumento della tariffa del premio.

Art. 19 Notifica di un sinistro

1. Non appena lo constata, la persona assicurata deve informare il fornitore di assistenza (Europ Assistance) di qualsiasi sinistro le cui conseguenze prevedibili possono concernere l'assicurazione (numero di telefono 0800 803 903 in Svizzera o +41 58 758 71 12 dall'estero).
2. Se il caso di sinistro necessita l'assistenza giuridica, il fornitore di assistenza contatta Dextra previo accordo della persona assicurata o lo indirizza verso Dextra per la notifica del sinistro e la difesa dei suoi interessi.
3. Se il caso di sinistro (molestie, cybermobbing, danni alla reputazione, pubblicazione non autorizzata di contenuti) richiede un sostegno psicologico, la persona assicurata deve chiedere l'autorizzazione preventiva di assunzione a GMA SA (numero di telefono 0848 803 222).

Art. 20 Obblighi in caso di sinistro

1. Le persone assicurate devono fare tutto il possibile per limitare il danno.
2. Per la fornitura delle prestazioni di servizi, le persone assicurate devono, se necessario, consentire il collegamento a distanza del fornitore di assistenza al proprio personal computer, tablet o smartphone.
3. Le persone assicurate devono fornire a GMA SA, al fornitore di assistenza e a Dextra tutte le informazioni sullo svolgimento, sulle circostanze e sull'ammontare del sinistro.
4. Le persone assicurate devono fornire a GMA SA, al fornitore di assistenza e a Dextra tutte le informazioni e i documenti rilevanti e, se necessario, richiederli a terzi all'attenzione di GMA SA, del fornitore di assistenza o di Dextra. Inoltre, GMA SA, il fornitore di assistenza e Dextra hanno il diritto di effettuare le proprie inchieste.
5. Le persone assicurate autorizzano GMA SA, il fornitore di assistenza e Dextra a procurarsi e a trattare i dati necessari per la liquidazione dei sinistri. Allo stesso modo, GMA SA, il fornitore di assistenza e Dextra hanno il diritto di raccogliere qualsiasi informazione rilevante da terzi e di consultare i documenti ufficiali.
6. Se necessario per il trattamento del sinistro, i dati possono essere comunicati a terzi interessati o trasmessi all'estero. GMA SA, il fornitore di assistenza e Dextra si impegnano a trattare nell'assoluta riservatezza le informazioni ottenute.
7. Le persone assicurate autorizzano GMA SA, il fornitore di assistenza e Dextra a utilizzare i mezzi di comunicazione elettronici come e-mail, fax, ecc. per comunicare, a meno

che le persone assicurate non lo vietino espressamente. Non si può escludere il rischio che terzi non autorizzati abbiano accesso ai dati trasmessi. GMA SA, il fornitore di assistenza e Dextra declinano pertanto qualsiasi responsabilità per il ricevimento, la lettura, la trasmissione, la copia, l'uso o la manomissione da parte di terzi non autorizzati di informazioni e dati di qualsiasi tipo trasmessi per via elettronica.

Art. 21 Inosservanza degli obblighi in caso di sinistro

Se una persona assicurata viola in modo colposo uno dei suoi obblighi contrattuali, in particolare l'obbligo di notifica, GMA SA è esonerata da qualsiasi obbligo nei suoi confronti.

Art. 22 Trattamento dei sinistri di protezione giuridica

Gestione dei casi di sinistro

1. Dextra informa le persone assicurate dei loro diritti e prende tutti i provvedimenti necessari per difendere i loro interessi.
2. Quando le trattative sono condotte da Dextra, le persone assicurate si astengono da qualsiasi intervento. Queste ultime non affideranno alcun mandato, non avvieranno alcun procedimento legale e non concluderanno alcuna transazione che comporti obblighi per Dextra e/o GMA SA.

Libera scelta dell'avvocato

1. Su richiesta della persona assicurata, e dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte di Dextra, questa può scegliere e incaricare liberamente un avvocato con competenza territoriale, se l'intervento di un avvocato è ritenuto necessario per la difesa dei suoi interessi, a condizione che non vengano sostenute spese supplementari.
2. In ogni caso, la persona assicurata è libera di scegliere un avvocato competente a livello territoriale, se per un procedimento giudiziario o in caso di conflitto di interessi è necessario un rappresentante esterno.
3. La persona assicurata è tenuta a liberare il proprio avvocato dal segreto professionale nei confronti di Dextra. Lo autorizza a informare Dextra sullo stato di avanzamento del caso e a mettere a sua disposizione i principali documenti del fascicolo.
4. Se si rende necessario il ricorso a un avvocato all'estero, la nomina di un avvocato avviene di comune accordo tra la persona assicurata e Dextra.

Procedura in caso di divergenza di opinioni

1. In caso di divergenza di opinioni tra la persona assicurata e Dextra in merito alla risoluzione di un caso giuridico coperto, Dextra deve motivare immediatamente per iscritto la soluzione proposta e informare la persona assicurata del suo diritto di ricorrere, entro 30 giorni, alla procedura arbitrale successiva.
2. La persona assicurata e Dextra nominano di comune accordo un arbitro unico. Quest'ultimo decide sulla base di un unico scambio di memorie scritte e addebita le spese del procedimento alle parti in funzione dell'esito. In caso di disaccordo sulla nomina dell'arbitro unico, si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile svizzero.

Art. 23 Sovraindennizzo

1. Le prestazioni assicurate rientrano tra quelle dall'assicurazione di danni. Non devono condurre a un sovraindennizzo del contraente.
2. In caso di sovraindennizzo, le prestazioni sono ridotte di conseguenza.

Art. 24 Assicurazione multipla

1. In caso di assicurazione multipla secondo la LCA, le perdite economiche assicurate dal presente contratto (danni derivanti dal pagamento di un riscatto o da un pagamento illecito/appropriazione indebita di fondi) sono coperte in modo sussidiario.
2. Se nelle condizioni di assicurazione del contratto stipulato con un altro assicuratore è prevista una clausola di sussidiarietà analoga al suddetto capoverso 1, si applicano le disposizioni di legge in materia di assicurazione multipla.

Art. 25 Dovere d'informazione

1. Qualsiasi cambiamento (cognome, nome, sesso, stato civile, domicilio, conto bancario o postale, e-mail, telefono) e i decessi devono essere immediatamente notificati a GMA SA. Se tale notifica non viene effettuata o viene effettuata in ritardo, il danno e i costi che ne derivano per GMA SA possono essere reclamati alla persona assicurata.
2. Se la persona contraente trasferisce il proprio domicilio o la propria residenza fuori della Svizzera, deve comunicarlo a GMA SA e trasmettergli un attestato di partenza rilasciato dal comune o dal cantone. Su tale base, l'assicuratore disdice il contratto d'assicurazione con effetto dalla data di partenza che figura nell'attestato.
3. Se la persona contraente omette di comunicare la sua partenza o la comunica entro un termine inappropriato, GMA SA può disdire il contratto con effetto retroattivo dalla data effettiva di partenza notificata al comune o al cantone. In questo caso, le eventuali prestazioni indebite saranno reclamate alla persona assicurata.

Art. 26 Obbligo di diligenza

1. Il contraente e le persone assicurate sono tenute a osservare la dovuta diligenza.
2. Per prevenire eventuali sinistri, devono in particolare:
 - utilizzare software con licenza ufficiale;
 - aggiornare regolarmente il sistema operativo, i programmi e le applicazioni;
 - adottare misure di protezione adeguate e conformi allo stato attuale della tecnica (ad es. installazione e aggiornamento regolare di software antivirus e firewall, scelta di password robuste);
 - mantenere la segretezza dei codici PIN (Personal Identification Number) per l'utilizzo di carte di credito o di debito, nonché degli identificatori e delle password;
 - non aprire gli allegati ricevuti via e-mail in cui l'identità del mittente è sospetta;
 - non comunicare numeri di carte di credito o di debito, di conti bancari o altri dati sensibili su siti web non protetti;
 - segnalare immediatamente all'istituto finanziario qualsiasi uso improprio della carta di credito o di debito o

- qualsiasi altra irregolarità constatata, in particolare in occasione della verifica dell'estratto conto mensile.
3. Se, a causa di una colpa grave, si contravviene all'obbligo di diligenza, l'indennizzo può essere ridotto nella misura in cui la realizzazione o l'entità del danno ne sia stata influenzata.

Art. 27 Comunicazioni

1. Le comunicazioni della persona contraente e di GMA SA, di Dextra o del fornitore di assistenza, possono essere validamente trasmesse per iscritto o tramite qualsiasi altra forma che consenta la prova per testo (posta elettronica o altri mezzi di comunicazione messi a disposizione da GMA SA, da Dextra o dal fornitore d'assistenza), eccetto tramite i social network.
2. Le comunicazioni della persona contraente relative alla gestione dei contratti devono essere trasmesse agli indirizzi di posta o elettronici che figurano nei documenti ufficiali dell'assicuratore.
3. Nell'ambito dell'elaborazione di un sinistro, tutte le comunicazioni devono essere trasmesse, in funzione del fornitore incaricato del sinistro, agli indirizzi di posta o elettronici che figurano nei documenti ufficiali di GMA SA, del fornitore d'assistenza o di Dextra.
4. Le comunicazioni che incombono a GMA SA sono validamente inviate all'ultimo indirizzo di posta o elettronico comunicato a GMA SA dalla persona contraente.
5. Le comunicazioni che incombono a Dextra sono validamente inviate all'ultimo indirizzo di posta o elettronico comunicato a Dextra dalla persona contraente.
6. Le comunicazioni che incombono al fornitore d'assistenza sono validamente inviate all'ultimo indirizzo di posta o elettronico comunicato al fornitore d'assistenza dalla persona contraente.
7. L'assicuratore può altresì effettuare le comunicazioni generali alle persone contraenti tramite il giornale destinato ai suoi assicurati. La persona contraente che non desidera più ricevere tale giornale può richiederlo all'assicuratore. In tal caso, l'assicuratore è esonerato da qualsiasi responsabilità relativa alle comunicazioni pubblicate.

Art. 28 Giurisdizione e foro competente

1. Gli obblighi derivanti dal contratto devono essere eseguiti sul territorio svizzero e in franchi svizzeri.
2. In caso di controversia, la persona contraente o la persona beneficiaria può scegliere i tribunali del proprio domicilio in Svizzera o quelli della sede di GMA SA; sono tuttavia riservate le convenzioni internazionali.

Art. 29 Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie

La copertura assicurativa non viene concessa nella misura in cui e finché le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie previste per legge e applicabili si oppongono alla fornitura della prestazione contrattuale.

Art. 30 Disposizioni di legge

Alla presente assicurazione si applicano inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908.

Art. 31 Protezione dei dati

Dati personali e sensibili

Il Groupe Mutuel Services SA tratta i dati personali e i dati sensibili della persona contraente, della persona assicurata, e, se del caso, dei loro aventi diritto o delle persone vincolate (qui di seguito: le persone interessate) per conto di Groupe Mutuel Assicurazioni GMA SA, l'assicuratore. Il trattamento dei dati è delegato al Groupe Mutuel Services SA (qui di seguito: Groupe Mutuel), una società della Groupe Mutuel Holding SA. Queste due società sono soggette alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD).

Con l'espressione «dati personali» si intendono le informazioni relative alle persone interessate, che includono tra l'altro quelle relative alla gestione del contratto d'assicurazione. Con l'espressione «dati sensibili» si intendono le informazioni relative allo stato di salute delle persone assicurate e ai sinistri. Sono soprattutto trattate le seguenti categorie di dati personali e sensibili: i dati personali dichiarativi delle persone interessate, vale a dire quei dati che il Groupe Mutuel può raccogliere dalle persone interessate in caso di interesse manifesto e/o in caso di sottoscrizione di prodotti e servizi che fornisce o distribuisce; i dati relativi alle prestazioni fornite o al funzionamento di prodotti e servizi o al loro utilizzo, in particolare quando si utilizzano i servizi online; i dati provenienti da terzi, da altri servizi o da informazioni pubbliche quando ciò è autorizzato.

Base giuridica

Il Groupe Mutuel tratta i dati personali e sensibili delle persone interessate e implementa il trattamento dei dati secondo le seguenti basi giuridiche: il consenso delle persone interessate, rispettivamente l'esplicito consenso per i dati sensibili; le disposizioni di legge applicabili alle attività del Groupe Mutuel (in particolare la LPD); il contratto stipulato tra il Groupe Mutuel e le persone interessate; l'interesse pubblico preponderante o l'interesse privato preponderante (ai sensi della LPD) del Groupe Mutuel o delle persone interessate.

Finalità

I dati personali e sensibili sono utilizzati in particolare per valutare i rischi da assicurare, trattare i sinistri, garantire il monitoraggio amministrativo, statistico e finanziario del contratto, consentire la gestione delle sue attività (statistiche, audit interno ed esterno ecc.) e il rispetto dei suoi obblighi legali, il miglioramento e lo sviluppo dei servizi forniti, l'ottimizzazione e l'economia dei costi assicurativi, l'esecuzione di operazioni di prospezione e di marketing, la gestione dei debiti e dei contenziosi, la lotta contro la frode, il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e l'evasione fiscale. A tal fine, tali dati potranno essere comunicati, condivisi e scambiati tra il Groupe Mutuel e terzi (vedere sotto). Per quanto concerne i dati utilizzati a fini statistici, questi sono resi anonimi.

Sicurezza

Nell'ambito del trattamento dei dati personali e in relazione ai rischi presentati dal trattamento, il Groupe Mutuel, i suoi intermediari assicurativi e altri mandatari (ad esempio un riassicuratore) si impegnano a implementare tutte le misure necessarie per conformarsi alla normativa sulla protezione dei dati. Tali disposizioni includono, in particolare, le misure tecniche, fisiche e organizzative necessarie per tutelare la sicurezza dei dati personali e impedirne la modifica, il danneggiamento o l'accesso da parte di terzi non autorizzati.

Trasferimento dei dati

I dati sono trattati in modo riservato e possono essere comunicati al fornitore di assistenza e a Dextra, nonché a terzi (ad esempio: intermediari assicurativi, riassicuratori, medici, beneficiari, ufficio AI, sicurezza sociale del paese di residenza della persona assicurata) anche all'estero. Tale comunicazione avviene, ad esempio, sulla base di obblighi legali, decisioni giudiziarie, condizioni generali di assicurazione o consenso delle persone interessate. Il consenso deve essere esplicito se si tratta di dati sensibili. Se il trattamento dei dati è oggetto di un contratto di subappalto, outsourcing o collaborazione con terzi, questi ultimi si impegnano, nell'ambito del loro rapporto contrattuale con il Groupe Mutuel, a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali. Il Groupe Mutuel seleziona i subappaltatori che presentano le necessarie garanzie. I dati affidati agli intermediari assicurativi saranno registrati e trasmessi al Groupe Mutuel per il trattamento delle domande di assicurazione e per il monitoraggio amministrativo e finanziario tra l'intermediario assicurativo e il Groupe Mutuel. Quest'ultimo non è responsabile del trattamento dei dati personali che la persona interessata può avere autorizzato a terzi o che è realizzato indipendentemente dal Groupe Mutuel. Spetta alle persone interessate riferirsi alle politiche di protezione dei dati di terzi per verificare le condizioni del trattamento effettuato, o per esercitare i propri diritti in relazione a tale trattamento.

Profilatura

Durante il rapporto contrattuale con il Groupe Mutuel, le persone interessate possono essere oggetto di profilatura a scopo di marketing, in modo che l'assicuratore possa proporre servizi e prodotti che soddisfino le loro aspettative, il loro profilo e le loro esigenze.

Durata di conservazione

I dati personali sono conservati per tutto il tempo necessario per legge, per la gestione del contratto d'assicurazione, dei sinistri, dei diritti di ricorso, della riscossione e/o degli eventuali litigi tra il Groupe Mutuel, la persona assicurata, l'intermediario assicurativo o i terzi.

Diritti di accesso e di rettifica

Le persone interessate hanno il diritto di accedere ai loro dati personali, far rettificare tali dati, far cancellare i loro dati nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, far limitare il trattamento dei dati, chiedere il trasferimento dei dati, revocare

il consenso al trattamento dei dati personali con riserva del trattamento dei dati necessari per l'esecuzione del contratto, rivolgersi all'autorità di vigilanza competente.

Data Protection Officer

Il Groupe Mutuel ha designato un Data Protection Officer (adetto alla protezione dei dati) che può essere contattato al seguente indirizzo:

dataprotection@groupemutuel.ch.

Maggiori informazioni sulla protezione dei dati si trovano nel sito Internet del Groupe Mutuel: www.groupemutuel.ch.

Allegato 1 alle condizioni generali d'assicurazione CyberProtect – Catalogo dei rischi e delle prestazioni assicurati

Valido dal 01.01.2022

1. Servizi di prevenzione dei rischi informatici (art. 11 cpv. 2 let. a delle CGA)

Guida di buone pratiche

Il fornitore di assistenza mette a disposizione delle persone assicurate le informazioni concernenti i rischi di Internet e le misure di prevenzione che ogni persona assicurata può attuare.

Piattaforma di protezione digitale «MyCyberProtect»

Le persone assicurate hanno accesso a una piattaforma (disponibile su personal computer, tablet o smartphone) per:

- registrare i dati d'identificazione di loro scelta (ad esempio: indirizzo e-mail, numero di conto bancario o numero di carta di credito) allo scopo di monitorare gli usi sospetti di tali dati su Internet. Se vengono rilevate tali attività sospette, le persone assicurate sono immediatamente informate via SMS e/o e-mail;
- monitorare, tramite diari di bordo e un elenco di allarmi, il livello di esposizione al rischio dei dati registrati;
- scaricare gratuitamente software e strumenti di protezione (ad esempio: tastiera sicura) che sono loro forniti.

Per potersi registrare sulla piattaforma «MyCyberProtect», il contraente deve certificare di aver letto e accettato le condizioni generali di utilizzo della piattaforma, nonché l'informativa sulla privacy del fornitore di assistenza.

2. Consulenza e assistenza in caso di incidenti generali e di difficoltà con hardware e software (art. 11 cpv. 2 let. b delle CGA)

Le persone assicurate hanno accesso a consulenze e a un servizio di assistenza telefonica e/o di supporto informatico a distanza disponibile 7 giorni su 7, dalle 8:00 alle 23:00, per essere aiutati e consigliati in caso di:

- incidenti generali (ad esempio bug, problemi di accesso a Internet o di connessione wi-fi) e problemi di utilizzo dell'hardware (computer, tablet, stampanti, altoparlanti, periferiche);
- problemi di installazione/disinstallazione, di configurazione, di utilizzo, di download di software;
- difficoltà di configurazione di computer, tablet o smartphone;

- difficoltà con il salvataggio dei dati online (accesso online al programma di backup dei dati, configurazione del software d'esecuzione ecc.);
- preoccupazioni sull'efficacia dei mezzi di protezione digitale installati (antivirus, firewall ecc.);
- difficoltà nell'utilizzo della piattaforma di protezione digitale «MyCyberProtect»;
- problemi di utilizzo di dispositivi tecnologici (ad esempio apparecchi collegati, fotocamere digitali, TV, Blu-ray, videocamere);
- necessità di cancellare i dati personali su Internet;
- necessità di recuperare i dati persi o danneggiati, indipendentemente dalla causa del danno (ad esempio incidenti, incendi, danni causati dall'acqua, errori umani, virus).

I servizi a distanza sono forniti dagli specialisti qualificati del fornitore di assistenza o da fornitori di servizi esterni definiti dal fornitore di assistenza (consulenza e chiamata dalla Svizzera gratuite).

Limitazioni di copertura

La copertura assicurativa è limitata a sette casi di assistenza per anno civile e per contraente e non si estende a software non standard o a soluzioni personalizzate come l'estensione dei prodotti Microsoft Office.

Non viene fornita alcuna prestazione di assistenza per il recupero di dati il cui contenuto violi il diritto penale o il cui uso sia proibito.

I servizi di assistenza sono forniti a distanza. Non sono coperte le trasferte al domicilio del contraente o delle persone assicurate.

3. Assistenza e copertura in caso di sinistri informatici (art. 11 cpv. 2 let. c delle CGA)

Rischi assicurati	Assistenza telefonica, 7 giorni su 7, dalle 8:00 alle 23:00, con supporto a distanza se necessario	Osservazioni
Hacking, pirataggio, infezioni da malware (virus, cavalli di troia ecc.)	Supporto per la rimozione di malware	
Ricatto informatico (riscatto, blocco del computer, estorsione di fondi ecc.)	Supporto per sbloccare il computer piratato o per pagare il riscatto	Se il fornitore di assistenza non riesce a risolvere il problema di ricatto (ransomware), l'assicurazione copre i danni derivanti dal pagamento del riscatto fino a un massimo di Fr. 3000.- per anno civile e con riserva di un termine di attesa di sette giorni dopo l'entrata in vigore del contratto.
Furto di dati d'identificazione, usurpazione d'identità di una persona assicurata in Internet o durante i pagamenti senza contatto (ad es. phishing o pharming).	Supporto in caso di utilizzo illegale di carte di credito o di credenziali personali (blocco degli accessi, modifica della password o dei dati di accesso ecc.).	Se il fornitore di assistenza non riesce a evitare pagamenti illeciti/l'appropriazione indebita di fondi, l'assicurazione copre i danni derivanti da tali sinistri fino a un massimo di Fr. 10000.- per anno civile e con riserva di un termine di attesa di sette giorni dopo l'entrata in vigore del contratto. Il contraente deve fornire una conferma scritta della banca/istituto di credito o dell'istituto di emissione della carta di credito o di debito che rifiuta il risarcimento nonostante l'intervento di Dextra.
Molestie, cybermobbing, danni alla reputazione, pubblicazione non autorizzata di contenuti	Supporto per la cancellazione di profili, account, dati o foto che danneggiano la personalità della persona assicurata (inclusa la ricerca di presenza digitale).	Se necessario, l'assicurazione copre i costi del sostegno psicologico fornito da psicologi riconosciuti dall'assicuratore ed elencati nel sito web dell'assicuratore, fino ad un massimo di Fr. 1000.- per caso e per un periodo di 24 mesi dal verificarsi del sinistro. È necessaria una richiesta preventiva di assunzione dei costi all'attenzione dell'assicuratore. Il sinistro deve essere stato oggetto di un intervento preventivo da parte del fornitore di assistenza o di Dextra.

Sinistri che richiedono assistenza giuridica

Se il caso di sinistro giustifica l'assistenza giuridica, il fornitore di assistenza contatterà Dextra, previo accordo della persona assicurata, o indirizzerà la persona assicurata verso Dextra per l'attuazione di misure utili alla difesa dei suoi interessi.

Limitazioni di copertura

I servizi di assistenza sono forniti a distanza. Non sono coperte le trasferte al domicilio del contraente o delle persone assicurate.

Non viene corrisposto alcun risarcimento per le eventuali conseguenze economiche della perdita di dati.

L'assunzione dei costi del sostegno psicologico è complementare alle eventuali prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie LAMal. In questo caso, le franchigie, le partecipazioni e le detrazioni legali dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie LAMal non sono coperte.

4. Assistenza giuridica in caso di litigi su Internet (art. 11 cpv. 2 let. d delle CGA)

Rischi assicurati	Validità temporale della copertura assicurativa	Osservazioni
Litigi di una persona assicurata derivanti da contratti di compravendita di beni di consumo su Internet	Termine di attesa: 3 mesi Data determinante del sinistro: la data della prima presunta o effettiva violazione del contratto.	Se, dopo tre mesi dalla notifica di un sinistro avente possibilità di successo, Dextra non ottiene esito positivo e considera inopportuni altri provvedimenti legali, l'assicuratore rimborsa l'importo corrispondente al danno subito fino a un massimo di Fr. 10000.- a titolo di liquidazione definitiva del caso.
Litigi di una persona assicurata derivanti da contratti in qualità di locatario di camere d'albergo, appartamenti, posti in campeggio o altri tipi di alloggio (ad es. Airbnb) stipulati online per un periodo di locazione massimo di tre mesi.	Termine di attesa: 3 mesi. Data determinante del sinistro: la data della prima presunta o effettiva violazione del contratto.	Se, dopo tre mesi dalla notifica di un sinistro avente possibilità di successo, Dextra non ottiene esito positivo e considera inopportuni altri provvedimenti legali, l'assicuratore rimborsa l'importo corrispondente al danno subito fino a un massimo di Fr. 10000.- a titolo di liquidazione definitiva del caso.
Litigi tra una persona assicurata e un istituto bancario o un istituto di credito in caso di furto di dati di identificazione, usurpazione d'identità in Internet (ad es. phishing o pharming) o in caso di skimming.	Termine di attesa: nessuno. Data determinante del sinistro: la data effettiva della prima irregolarità commessa.	
Litigi di una persona assicurata derivanti dall'uso illecito di carte di credito o di debito durante i pagamenti online o i pagamenti senza contatto (ad es. Twint, Revolut, PayPal, Apple Pay).	Termine di attesa: nessuno. Data determinante del sinistro: la data del pagamento oggetto di irregolarità o del primo utilizzo illecito della carta di credito.	
Azioni legali contro gli autori di furto di dati d'identificazione, usurpazione d'identità di una persona assicurata, molestie, cybermobbing e danni alla reputazione (gravi danni alla personalità della persona assicurata), minacce, ricatto, richieste di riscatto, sextorsion, pubblicazione non autorizzata di contenuti.	Termine di attesa: nessuno. Data determinante del sinistro: la data del primo utilizzo illecito dell'identità o della prima violazione dei diritti della persona assicurata.	
Litigi tra una persona assicurata e un istituto bancario o una piattaforma per lo scambio di criptovalute con sede in Svizzera (sede centrale) derivanti dall'hacking (furto o appropriazione indebita) di criptomonete.	Termine di attesa: nessuno. Data determinante del sinistro: la data effettiva della prima irregolarità commessa.	Sono escluse dalla copertura le perdite di cambio e le perdite speculative.
Litigi di diritto civile di una persona assicurata derivanti dalla presunta o effettiva violazione dei diritti d'autore, del diritto al nome o del diritto delle marche su Internet.	Termine di attesa: nessuno. Data determinante del sinistro: la data della prima violazione presunta o effettiva dei diritti della persona assicurata o commessa dalla persona assicurata.	
Litigi con le piattaforme dei social media (ad es. Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) in relazione alla cancellazione di account e profili in seguito al decesso di una persona assicurata.	Termine di attesa: nessuno. Data determinante del sinistro: la data del decesso.	

Assistenza e difesa giuridica da parte di Dextra

In caso di un caso giuridico coperto, gli specialisti di Dextra, principalmente avvocati e giuristi, consigliano la persona assicurata e difendono i suoi interessi. L'assicuratore assume i costi delle pratiche interne.

Assistenza e difesa giuridica da parte di avvocati esterni

Nei limiti previsti dall'articolo 22 delle CGA, l'assicuratore garantisce l'assunzione dei seguenti costi (elenco esauriente):

- a. gli onorari degli avvocati necessari alla normale tariffa locale, esclusi gli onorari in funzione dell'esito;
- b. i costi delle perizie effettuate da Dextra o dal tribunale;
- c. le spese e gli emolumenti di giustizia e di mediazione a carico della persona assicurata;
- d. le indennità giudiziarie accordate alla controparte e a carico della persona assicurata. Le spese o le indennità legali concesse alla persona assicurata spettano a GMA SA;
- e. le spese di trasferta della persona assicurata in caso di citazione a comparire in giudizio, a condizione che tali spese (tariffa dei trasporti pubblici) siano superiori a Fr. 100.–. In caso di trasferta all'estero, i costi vengono rimborsati se concordati in anticipo con Dextra;
- f. le spese per il recupero dell'indennizzo concesso alla persona assicurata, fino all'ottenimento di un atto di carenza di beni provvisorio o definitivo o di una comminatoria di fallimento.

Tali spese sono assunte fino a un massimo di Fr. 300 000.– per i sinistri assicurati con foro giuridico in Svizzera, negli Stati membri dell'UE (Unione Europea), dell'AELS (Associazione Europea di Libero Scambio) o nel Regno Unito.

Per altri casi che si verificano al di fuori di queste aree territoriali, la copertura massima ammonta a Fr. 50 000.–.

Se da uno stesso sinistro o da fatti ad esso connessi scaturiscono più litigi, questi sono considerati globalmente come un unico caso giuridico.

Sinistri che richiedono l'intervento del fornitore di assistenza

Se necessario e previo accordo della persona assicurata, Dextra contatterà il fornitore di assistenza per l'attuazione di adeguate misure di limitazione dei danni.

Limitazioni di copertura

I rischi e i litigi non menzionati nel presente catalogo non sono assicurati.

La copertura è esclusa anche in caso di litigi con avvocati, periti ecc. incaricati in un caso autorizzato da Dextra, nonché in caso di controversie con Dextra.

Le prestazioni e le spese seguenti non sono assicurate:

- le spese spettanti a terzi o a un'assicurazione di responsabilità civile;
- le multe inflitte alla persona assicurata.

5. Assistenza per la gestione dei dati digitali dopo il decesso (art. 11 cpv. 2 let. e delle CGA)

In caso di decesso di una persona assicurata, un servizio di assistenza telefonica è a disposizione delle persone assicurate superstiti o degli eredi legali per consigliarli e assisterli per:

- la verifica e l'identificazione degli strumenti e degli account online precedentemente utilizzati dalla persona defunta;
- la cancellazione o il trasferimento a terzi degli account e dei profili della persona defunta.

6. Definizioni dei termini utilizzati

Cavallo di Troia

Un «cavallo di Troia» è un programma maligno, spesso concepito per rubare dati personali e accedere al computer tramite e-mail infette o siti web piratati.

Cybermobbing

Il cybermobbing designa le molestie, gli insulti, le minacce o le umiliazioni ripetute via Internet e i servizi di telefonia mobile (ad es. messaggistica istantanea) per un lungo periodo di tempo, che causano un grave pregiudizio alla personalità della vittima.

Termine di attesa

Il termine di attesa è il periodo iniziale dopo l'entrata in vigore del contratto, durante il quale determinate prestazioni assicurative non sono coperte.

Hacking

Il termine hacking o pirataggio informatico designa l'introduzione in un sistema informatico da parte di uno o più hacker. Questi sfruttano le vulnerabilità e le lacune dei sistemi per penetrarli in modo discreto e modificarne il contenuto o la struttura.

Pagamento senza contatto (contactless)

Si tratta di un metodo di pagamento computerizzato che non richiede l'inserimento di un codice PIN.

Phishing

Il phishing designa il recupero illecito di informazioni presso utenti di Internet, ad esempio tramite indirizzi Internet falsi, e-mail o messaggi SMS falsi, allo scopo di indurre la vittima a inserire dati personali come le password o i numeri di carte di credito, per poi derubare denaro. Uno degli stratagemmi più diffusi è l'imitazione della pagina web di un'azienda di fiducia.

Pharming

Il pharming è una tecnica simile al phishing. Consiste nel piratare un indirizzo di un computer per reindirizzare l'utente di Internet, a sua insaputa, verso un sito diverso da quello in cui voleva recarsi per sottrargli i dati d'identificazione.

Piattaforma di protezione digitale «MyCyberProtect»

Questa piattaforma online, accessibile da computer, tablet o smartphone, consente di registrare i dati personali da monitorare, di consultare i diari di bordo per tracciare il grado di esposizione al rischio dei dati inseriti e di scaricare vari software di protezione.

Ransomware

Il ransomware è un software informatico dannoso che cripta e blocca i file contenuti in un computer. L'hacker (pirata) chiede poi il versamento di un riscatto (il più delle volte sotto forma di pagamento in valuta virtuale come il Bitcoin) per sbloccare i dati.

Sinistri informatici

Danni subiti dalla persona assicurata in relazione a un'attività criminale informatica coperta dall'assicurazione.

Skimming

Lo skimming si riferisce alla manomissione dei distributori automatici di banconote (bancomat) o dei terminali di pagamento nei negozi o nelle stazioni di servizio. Uno speciale dispositivo è inserito negli apparecchi per copiare la banda magnetica della carta bancaria e il codice PIN allo scopo di effettuare prelievi abusivi di denaro contante.

Usurpazione d'identità in Internet

Utilizzo da parte di terzi, all'insaputa della persona assicurata, del suo stato civile (cognome, nome, data di nascita) o di altri dati d'identificazione o di autenticazione della sua identità su Internet per scopi illeciti o dolosi che arrecano un pregiudizio o un danno alla persona assicurata.